

Comune di
San Giovanni del Dosso
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

Ai sensi dell'art. 18-ter della L.R. n. 6 del 02.02.2010 ed s.m.i.

Legge Regionale Lombardia 2 Febbraio 2010,N.6
Legge regionale 24/09/2015
Legge Regionale 29/04/2016, n. 10
D.g.r 2 agosto 2016,n.X/5519



Approvato con delibera C.C. n° 4 del 04/03/2017

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Soggetti organizzatori
- Art. 4 – Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle manifestazioni in genere
- Art. 5 – Criteri per l’inserimento nel calendario Regionale e per il rilascio delle relative autorizzazioni delle sagre e delle fiere
- Art. 6 – Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art. 7 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti
- Art. 8 – Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 9 – Autorizzazioni e titoli abilitativi per lo svolgimento delle manifestazioni
- Art. 10 – Modalità di presentazione richieste per manifestazione
- Art. 11 – Aree dedicate ad occupazione suolo pubblico
- Art. 12 – Assistenza sanitaria
- Art. 13 – Sanzioni
- Art. 14 – Vigilanza
- Art. 15 – Disposizioni finali

Premesse

- 1) Al fine di assicurare omogeneità sul territorio della Lombardia, i comuni predispongono un regolamento delle sagre di cui all'art. 18 ter, comma 1 del l.r. del 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
- 2) L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza dello svolgimento di sagre, fiere e feste (di seguito per brevità anche chiamate solo "manifestazioni" se non diversamente specificato) sul suolo comunale, considerando il vasto numero delle associazioni presenti sul territorio ed i volontari in esse coinvolti. L'Amministrazione comunale ha il compito di promuovere e favorire tali manifestazioni, qualora non siano in contrasto con il presente regolamento o la normativa di legge vigente.
- 3) Al fine di regolamentare e promuovere il regolare svolgimento e l'organizzazione di manifestazioni nell'ambito del territorio comunale vengono qui elencate le principali caratteristiche e regole alle quali le associazioni e gli organizzatori dovranno attenersi.
- 4) L'Amministrazione comunale avrà il compito di armonizzare le richieste al fine di consentire lo svolgimento del maggior numero di manifestazioni durante l'anno.
- 5) Le premesse fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni, lo svolgimento di sagre, nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private in disponibilità pubblica, connotate da trattenimento e svago nonché somministrazione di alimenti e bevande, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere.

1. In particolare viene definita, la modalità di svolgimento, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità, criteri per valorizzare il territorio, i prodotti enogastronomici tipici, la cultura e le tradizioni locali.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni è soggetta al rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico – sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
3. Il regolamento comunale deve essere approvato previo obbligatorio parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore di commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) *sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010*: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- b) *fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010*: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- c) *festa*: ogni spettacolo pubblico o dimostrazione sportiva, cinematografica, artistica, politica, sociale, ricreativa, folkloristica, anche non legata alle tradizioni popolari nella più ampia accezione, sia occasionale sia temporanea per cui non è prevista l'annotazione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre dove l'attività di somministrazione alimenti e bevande di modica quantità che non preveda il pagamento di un corrispettivo né sia il contorno; non è consentita la manifestazione in cui sia prevista unicamente ed esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande.
- d) *calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010*: elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Art. 3 **Soggetti organizzatori**

Oltre all'amministrazione comunale, i soggetti abilitati alla organizzazione di manifestazioni sono:

- a) Enti pubblici e privati;
- b) Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato anche non formalmente costituite;
- c) Esercenti attività commerciali, artigianali e di pubblico spettacolo;
- d) Comitati per la promozione turistica del territorio;
- e) Organismi parrocchiali;
- f) Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- g) Organizzazioni politiche;

L'organizzatore deve essere in possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente, in materia di intrattenimento, svago e somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4 **Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle manifestazioni in genere**

1. Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre/fiere/feste

Le aree di svolgimento di una manifestazione, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- a) servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2. Durata massima di svolgimento e denominazione

- a) La durata massima di ciascuna manifestazione, non potrà essere superiore a 6 giorni consecutivi. La Giunta in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza potrà derogare ai suddetti termini;
- b) Le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, dovranno avere diversa denominazione;
- c) È vietata la sovrapposizione di manifestazioni, anche per la durata di un solo giorno; eventuali sovrapposizioni potranno essere concesse in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza previo parere della Giunta Comunale.

3. Orario massimo di svolgimento dell'attività delle manifestazioni

- a. Gli orari massimi di svolgimento delle manifestazioni sono quelli previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione in materia di rumorosità di cui alle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale in vigore (art. 18 tabella 4);
- b. L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 5

Criteri per l'inserimento nel calendario Regionale e per il rilascio delle relative autorizzazioni delle sagre e delle fiere

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune apposita istanza **entro il 15 novembre di ogni anno**.
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. Tale istanza di cui all'allegato A al presente regolamento, è finalizzata all'inserimento della sagra/fiera nel calendario regionale e **non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nei paragrafi che seguono**.
4. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre/fiere nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:
 - I. sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - II. forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
 - III. anni di svolgimento della sagra;
 - IV. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - V. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
6. Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.
7. Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

Art. 6

Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

- 1) L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune previa consultazione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010 e s.m.i. - T.U. del Commercio (Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della somministrazione).
- 2) Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
- 3) L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.
- 4) Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art. 7

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle fiere, sagre e manifestazioni, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato, ai pubblici esercizi, e agli ambulanti su richiesta degli stessi da presentare 30 giorni prima dell'evento, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area interessata all'evento.

Art. 8

Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti.
2. Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al:
 - a) Rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.
 - b) Rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza.
 - c) La pulizia dell'area interessata alla manifestazione;
 - d) Il reperimento di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, con domanda diretta all'ente incaricato allo smaltimento o tramite gli uffici competenti del Comune;
 - e) La differenziazione dei rifiuti.

Art. 9

Autorizzazioni e titoli abilitativi per lo svolgimento delle manifestazioni

1. L'inserimento della sagra/fiera nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Qualora siano previste iniziative che per la loro natura sono soggette a licenza, autorizzazione, SCIA, le relative procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

2. L'organizzatore avrà cura di verificare altresì se l'evento calendarizzato sia soggetto o meno alle norme previste dall'art.80 del R.D. n. 773/1931 Testo unico della legge di pubblica sicurezza.
3. L'autorizzazione alla manifestazione verrà rilasciata dall'ufficio competente previo accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia.
4. L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
5. Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'ottenimento del parere favorevole della commissione ove prevista dalla Legge.
6. E' indispensabile l'utilizzo della modulistica predisposta dal SUAP del Comune.
7. Sulle aree interessate alle manifestazioni dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di immissioni sonore in atmosfera.

Art. 10

Modalità di presentazione richieste per manifestazione

1. Gli organizzatori delle Sagre/Fiere e Feste dovranno presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento , allo Sportello Unico Attività Produttive tramite il portale *Impresa in un giorno* (www.impresainungiorno.gov.it) adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma temporanea, accessoria e non esclusiva. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la presentazione della SCIA, costituisce altresì notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente come previsto dal Regolamento CE n. 852/2004. Lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza.
2. E' fatto obbligo di produrre, o tenere comunque a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:
 - a. certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
 - b. certificazione di conformità degli impianti elettrici e del gas (se utilizzati);
 - c. dichiarazione presentata da un tecnico abilitato di agibilità e corretto montaggio delle strutture;
 - d. idoneità dei mezzi antincendio
 - e. polizza RCT, a copertura di eventuali danni a terzi ed al patrimonio comunale per danni causati alle strutture ed a terzi presenti alla manifestazione.
 - f. planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione, con segnalazione delle strutture installate, nonché dei parcheggi e servizi igienici previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;
 - g. programma dettagliato della manifestazione;
 - h. copie dei versamenti di oneri eventualmente previsti.
3. Le attività temporanee di somministrazione non possono aver durata superiore a quella della manifestazione ed hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni

ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nella quale sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art.11

Aree dedicate ad occupazione suolo pubblico

1. Per quanto attiene l'individuazione delle aree in disponibilità di questo comune da dedicare alle manifestazioni come definiti nel presente regolamento, non si ritiene di porre a priori limitazioni. Il competente ufficio, può tuttavia, in sede di presentazione dell'istanza, prescrivere opportune limitazioni per oggettivi ordini di viabilità, di ordine pubblico, di tutela del diritto a riposo e alla quiete pubblica. Gli organizzatori devono presentare adeguata richiesta di occupazione entro 30 giorni dall'inizio dell'evento.
2. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi gli organizzatori devono presentare adeguata istanza alla Polizia Locale entro 15 giorni dall'inizio dell'evento.

Art. 12

Assistenza sanitaria

1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini:
2. almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
3. almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
4. almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato.
5. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it

Art. 13

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale verrà applicata la sanzione del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 3.000,00 secondo quanto previsto dal regolamento medesimo

-
2. In caso di svolgimento di Sagre al di fuori del Calendario regionale gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria (da €. 2.000,00 a €. 12.000,00) e con l'immediata interruzione della Sagra/Fiera.
 3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la Sagra non potrà essere iscritta nel Calendario Regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
 4. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 14 **Vigilanza**

1. Le attività di vigilanza e controllo sono a capo al comune che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

Art. 15 **Disposizioni finali**

2. In fase di prima applicazione, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge, la procedura per la formazione dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere è istruita in deroga alle modalità ed ai termini di presentazione delle istanze, di cui al precedente art. 5. In particolare solo per il 2016 il termine ultimo per la presentazione è il 25/11/2016 e la modulistica da autorizzare è quella pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e allegato al presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni della l.r. 6/2010, del d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e delle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.
4. Per quanto non previsto, in riferimento alle fiere, vale quanto stabilito dal regolamento comunale per esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/07/12